



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 1125 REG. GENERALE DEL - 6 DIC. 2019

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE N° 204 DEL 20/11/2019

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B - Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alfio – Acquisizione servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coord. sicurezza in fase di esecuzione.

Il R.U.P.

Premesso che:

Il Governo della Regione Siciliana con delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 Settembre 2016 ha approvato lo schema di "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" che prevede il finanziamento, nel settore prioritario "Infrastrutture" di interventi di riqualificazione urbana;

I predetti finanziamenti sono a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020, assegnato alla Regione Siciliana nella seduta del CIPE del 10 Agosto 2016, per gli accordi interministeriali denominati "Patti per il Sud" e devono essere cantierabili nel biennio 2016-2017.

Con la deliberazione n. 30

3 del 21 settembre 2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi — Presa d'atto" la Giunta Regionale, ha ripartito le risorse finanziarie attualmente disponibili;

Con DDG n. 2442 del 7 ottobre 2016, è stata approvata la graduatoria di merito degli interventi utilmente selezionati e l'elenco degli interventi non ammessi, tra quelli introitati a valere sul bando pubblico approvato con il DDG 793 del 16.04.2015 e s.m.i., mentre con DDG n. 2479 del 12 ottobre 2016, nel prendere atto delle decisioni assunte con la superiore Deliberazione di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016, si è data copertura finanziaria agli interventi di cui ad un separato elenco c.d. "fuori dai centri storici";

Nelle more del perfezionamento del trasferimento alla Regione Siciliana delle risorse stanziata a valere sulla superiore delibera CIPE, per scongiurare ingiustificati ritardi e la perdita dei finanziamenti, l' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, con nota prot. 1269 del 11/01/2017 ha invitato l' Ente ad aggiornare l'esecutività del progetto in argomento, ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016);

Un aggiornamento del progetto esecutivo alla nuova normativa in materia di lavori pubblici introdotta dal D.Lgs.50/2016 era stato approvato con delibera n. 108 del 06/06/2017 dalla Giunta Comunale e successivamente con decreto del Coord. del 3° Settore n. 82 del 03/08/2017 era stato adeguato il C.S.A. a quanto previsto dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017.

A seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 pubblicato in G.U. del 15 maggio 2018 si era reso necessario fare un ulteriore adeguamento al C.S.A. per adattarlo in particolare a quanto previsto dall' art. 9 dello stesso il quale, con riferimento alla disciplina delle contestazioni e delle riserve rimette l' intera previsione e regolamentazione ai singoli capitolati speciali approvato con determina del Coord. 3° n. 480/2018.

Con successiva Determina 634/2018 è stato riapprovato l' elaborato Quadro Economico di Spesa del progetto in sostituzione di quello precedentemente approvato;

Con D.D.G. n. 1455/2019 dell' Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative della Regione Sicilia è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai “ **Lavori di recupero e restauro della Parrocchia Santa Maria La Cava e Sant'Alfio**” (CUP I64B18000000006 - codice Caronte SI_1_17163);

Accertato che:

Al momento, in relazione alle risorse umane assegnate al 3° Settore, alle condizioni di carico di lavoro dei dipendenti per lo svolgimento dei compiti d' istituto, alla difficoltà di rispettare i tempi della programmazione, ed alle caratteristiche dell' incarico da conferire, sussiste l' impossibilità di utilizzare dipendenti di questa Stazione Appaltante per potere espletare l' attività di che trattasi, per cui si palesa la necessità di avvalersi di professionalità esterna all' ente:

Stante la tempistica scandita nel D.D.G. n. 1455/2019 dell' Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture sussiste l'esigenza di procedere con l' urgenza del caso ad affidare detto incarico a tecnici esterni, in possesso della laurea in ingegneria o architettura, dotati d' adeguata professionalità, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e, inseriti, ai sensi dell' art. 12 della Legge Regionale 12/2011, nell' Albo Unico Regionale tenuto dall' Assessorato Regionale Infrastrutture:

Le spese per l' acquisizione dei servizi tecnici attinenti all' architettura e all' ingegneria per la direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coord. sicurezza in fase di esecuzione, sono all' uopo previste fra le somme a disposizione dell' Amministrazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo ammesso a finanziamento;

Visto l' art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016.n. 50 e s.m.i.. riguardante il ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, come disciplinato dalle Linee Guida n. 3 dell' ANAC il quale fra l'altro dispone che “ *Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti*” ;

Visto l' art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. riguardante le fasi delle procedure di affidamento, il quale, al comma 2, dispone che «*prima dell' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*»;

Richiamato l' art. 192, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000. n. 267, recante «*Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali*», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- *l' oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

Visto l' elaborato tecnico per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l' acquisizione dei servizi tecnici attinenti all' architettura e all' ingegneria di cui all' art. 46 del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., relativi alla direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coord. sicurezza in fase di esecuzione, dall' ammontare complessivo di € 61.878,92;

Dato atto che il suddetto corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese e oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relativi ai predetti servizi, applicando L' attualizzazione ai parametri generali di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016:

Tenuto conto che il citato D.M. 17 giugno 2016, all'art. 1. terzo comma, prevede che: «*I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell' individuazione dell' importo dell' affidamento*»;

Rilevato che l'importo dell' appalto del servizio in argomento dall' ammontare complessivo di € 61.878,92 è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all' art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto L' art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che: «*Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell' esecuzione, coordinamento della sicurezza infuse di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice... »,*

Visto l' art. 59 del predetto Codice (Scelta del contraente) che così recita: "*Nell' aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l' innovazione, la procedura competitiva con negoziazione ed il dialogo competitivo, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando esistono i presupposti previsti dall' art. 63 del nuovo codice* ":

Visto l' art. 95 comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi all' affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro:

Visto l' art. 36, comma 2. lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità del ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno **cinque** operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Reputato che tale procedura garantisce, nel caso di specie, il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato decreto legislativo, ossia di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

Dato atto che è fatto obbligo ai soggetti di cui all' articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, di attingere esclusivamente all' elenco di cui all' articolo 1 del predetto decreto n. 16/gab-2015 per le procedure di affidamento dei servizi di cui all' Allegato IIA, Categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163:

Viste le Linee Guida ANAC n. 4. di attuazione del D.Lgs. 50/2016. recanti "Procedure per l' affidamento dei contratti d' importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" , approvate dal Consiglio dell' Autorità con delibera n. 1097, del 26/10/2016;

Considerato che:

il fine da perseguire con il contratto è procedere all' acquisizione dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coord. sicurezza in fase di esecuzione per il progetto denominato: " RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B - Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La

Cava e Sant' Alfio;

L' oggetto del contratto è l' affidamento del servizio di direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coord. sicurezza in fase di esecuzione relativo all' esecuzione dei lavori citati in oggetto; che lo stesso contratto sarà concluso con scrittura privata mediante sottoscrizione d' apposito disciplinare d' incarico, mentre le clausole contrattuali essenziali sono quelle riportate negli allegati elaborati denominati:

1. Disciplinare di Incarico per il Servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
2. Disciplinare di incarico - Schema di contratto per il Servizio di Direzione lavori;
3. Capitolato prestazionale del Servizio di direzione lavori - Allegato 1 del disciplinare;

Le modalità di scelta del contraente sono la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera "b" del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo nonché del Codice dei contratti pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, tutela della libera concorrenza e rotazione, e secondo il criterio di aggiudicazione dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come prevede l'art. 95 comma 3 lettera " b" del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Visto l'art. 37. comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce che le stazioni appaltanti: " *per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all' articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d' importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all' articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente* " ;

Atteso che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all' articolo 38 del D.lgs. 50/2016, procedono all' acquisizione di lavori d'importo superiore a 150.000 euro e servizi superiori a € 40.000.00 ricorrendo a una centrale di committenza, ovvero, mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2019. con la quale quest' Ente ha aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l. ed approvato il relativo Regolamento Istitutivo della Centrale Unica di Committenza - Disciplina e Funzionamento;

Ritenuto pertanto di dover demandare tutte le procedure di gara per l'appalto per l'acquisizione dei servizi tecnici attinenti all' Architettura e all' ingegneria in argomento alla C.U.C.-Tirreno Ecosviluppo 2000, Società Consortile a r.l.;

Dato atto che l'affidamento della presente procedura alla Centrale Unica di committenza e/o Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a.r.l., comporta oneri per il Comune, in quanto il corrispettivo per i servizi di gara resi, nella misura dell' 1,0% dell'importo a base d' asta, è a carico della stazione appaltante;

Dato atto che la superiore somma pari a € 618,79 trova copertura finanziaria nel quadro economico di spesa dell' intervento alla voce Commissione giudicatrice e sarà impegnata al cap. 52106 cod. _____ del bilancio 2019;

Rilevato, altresì, che il regolamento istitutivo della C.U.C. prevede che rientrano nelle competenze della centrale di committenza la gestione delle procedure di gara, relativi all'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando alla proposta di aggiudicazione della gara, rimanendo

di competenza del RUP l'aggiudicazione definitiva:

Dato atto che il codice identificativo gara attribuito dall' ANAC alla presente procedura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell' art. 3, Legge 13/08/2010. n. 136 e s.m.i. è il seguente: CIG n.8075100752;

Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.:

Vista la Circolare dell' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 04/05/2016, prot. 86313/DRT. recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 24 della Legge Regionale n. 8 del 17/05/2016 recante "Modifiche alla Legge Regionale 12 Luglio 2011, u. 12 per effetto dell' entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50" ;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010. n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, nelle parti non abrogate:

Visto il Regolamento d' esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;

Vista la Legge Regionale 23/98 e la circolare n. 2 del 29/01/1999 dell' Assessorato Regionale EE.LL. gr. 5° prot. n. 78:

Vista la Legge Regionale n. 30/2000:

Visto l' O.A.EE.LL. della Regione Sicilia, nonché la legislazione vigente;

SI PROPONE AL COORD. DEL 3° SETT.

- 1) **Di attivare** con la presente determina, ai sensi dell' art. 36. comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, apposita procedura a contrarre per all' acquisizione dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coord. sicurezza in fase di esecuzione per il progetto denominato: " RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B - Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alfio.
- 2) **Di stabilire**, per i motivi esposti in narrativa, che l' acquisizione dei servizi tecnici in parola, dall' importo a base d' asta di € 61.878,92, oltre Iva e oneri fiscali, avvenga mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell' art. 36 comma 2. lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo nonché del Codice dei contratti pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, tutela della libera concorrenza e rotazione, e secondo, con il criterio di aggiudicazione dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' art. 95 comma 2 e art. 157 comma 2 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
- 3) **Di demandare** tutte le procedure di gara, inclusa la predisposizione della relativa documentazione, per l' acquisizione dei servizi tecnici in argomento alla C.U.C. - Tirreno Ecosviluppo 2000. Società Consortile a r.l.. cui quest' Ente aderisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2019.
- 4) **Di indicare**, ai sensi dell' art. 192. comma 1. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. per la stipulazione del contratto i seguenti elementi:
 - a) **Fine:** procedere all' acquisizione dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coord. sicurezza in fase di esecuzione per il progetto denominato: " RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B - Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alfio;

- b) *Oggetto*: affidamento del servizio direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coord. sicurezza in fase di esecuzione, relativo all' esecuzione dei lavori citati in oggetto;
- c) *Forma*: concluso con scrittura privata mediante sottoscrizione d' apposito disciplinare d' incarico;
- d) *Clausole essenziali*: quelle riportate negli allegati alla presente:
- d1. Disciplinare di Incarico per il Servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - d2. Disciplinare di incarico per il Servizio di Direzione lavori;
 - d3. Capitolato prestazionale del Servizio di direzione lavori - Allegato 1 del disciplinare;
 - d4. Schema di contratto;
- e) *Modalità di scelta del contraente*: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera "b" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo nonché del Codice dei contratti pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, tutela della libera concorrenza e rotazione, e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' art. 95 comma 2 e art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5) Di dare atto che la spesa di € 61.878,92, oltre Iva e oneri fiscali, derivante dall' acquisizione del servizio tecnico in parola, è prevista nel quadro economico del D.D.G. n. 1455/2019 dell' Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative della Regione Sicilia con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai " Lavori di recupero e restauro della Parrocchia Santa Maria La Cava e Sant'Alfio" (CUP I64B18000000006 - codice Caronte SI_1_17163) per l' importo complessivo di € 799.647,08.

6) Di trasmettere il presente provvedimento al 5° Settore - Servizi Finanziari, per la conseguente attività gestionale ed al 1° Settore - Affari Generali e Amministrativi, ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell' ente.

Lentini li , 21 ottobre 2019

II R.U.P.
Ing. Alfio Russo



IL COORD. DEL 3° SETT.

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l' O.E.E.L. vigente in Sicilia;

VISTO lo statuto Comunale;


VISTA la propria competenza in materia;

APPROVA

La proposta del R.U.P. sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta.

Il Coord. del 3° Sett.

Ing. Bruno Zagami



UFFICIO RAGIONERIA

Bilancio _____
Tit. _____ Funz. _____ Int. _____ Cap. _____ Imp. _____

OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

Somma Stanziata

Somma Aggiunta

Somma Dedotta

Somma Definitiva

Pagamenti Fatti

Impegni Precedenti

Spesa Deliberata

Rimanenza Disponibile

IL RAGIONIERE

Visto per la regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Prot. 1129/Reg. del 05.12.2018

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 204 del 20 NOV. 2019
Registro Generale N. 1125 del - 6 DIC. 2019



CITTA' DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B

Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alfio.

Servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno (.....), oggi ... del mese di in Lentini (SR) nella sede municipale, avanti a me Dott. _____ Segretario Generale del Comune di Lentini, in tale veste autorizzato per legge a rogare gli atti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000,

sono presenti i Signori:

- , nato a il , il quale interviene ed agisce nel presente atto, esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune medesimo presso la cui sede, per carica rivestita, risulta domiciliato (codice fiscale , P. IVA) in esecuzione del mandato conferito con decreto del Sindaco n che nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità, anche "Stazione Appaltante", nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Lavori Pubblici;

- , nato a , il in qualità di legale rappresentante della società di ingegneria avente sede Legale a , Via n. , e sede operativa a Via , iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n° , codice fiscale , Partita I V A. n° , che interviene in questo atto in qualità di Professionista, che nel contesto del presente atto verrà chiamato, per brevità, Professionista.

I suddetti Signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che con determinazione n del è stato affidato a il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per quanto attinente la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alfio",

IL RESPONSABILE
Ing. Alfio BASSO

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi, di cui al presente servizio, in formale

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto contrattuale si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Lentini affida a..... avente sede Legale a vian. ..., e sede operativa a Via n ..., il servizio di cui al successivo articolo 2;

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO

La prestazione professionale riguarda servizio di cui all'articolo 24 del D. Lg.vo 50/2016, consistente nel Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per quanto attinente la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alfio".

Tale servizio è da intendersi in rapporto di analogia e complementarietà con il servizio di Direzione dei Lavori, qualora per il suo affidamento la Stazione Appaltante abbia ricorso alla facoltà di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile. Il Professionista si obbliga altresì a svolgere dette attività in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui in premessa e all'Offerta tecnica presentata in sede di gara di appalto del servizio di Direzione dei Lavori, qualora per l'affidamento del presente incarico la Stazione Appaltante abbia ricorso alla facoltà di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori, e nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 207/2010 per quanto applicabile.

A titolo esemplificativo l'attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, in conformità a quanto previsto negli atti di gara di cui in premessa ed all'Offerta tecnica, dovrà comprendere:

- a) svolgimento delle prestazioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ed all'Offerta tecnica;

- b) adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione contestualmente alla stesura del Progetto Esecutivo da parte dell'affidatario dei lavori;
- c) adeguamento, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione sulla base delle proposte dell'Impresa esecutrice;
- d) valutazione del piano operativo dell'Impresa esecutrice ed eventuale richiesta di modifiche e integrazioni;
- e) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte dell'Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- f) redazione periodica (con cadenza almeno quindicinale) di apposita relazione tecnica/report per il Committente o il Responsabile dei lavori, relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- g) adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo in relazione all'andamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- h) valutazione, entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento, delle proposte dell'impresa esecutrice di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;
- i) organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- j) verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- k) segnalazione al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all'impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del contratto;
- l) nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori immotivatamente non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui alla lettera i), dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- m) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Impresa esecutrice;

n) svolgimento di ogni altra funzione, attività, compito e/o procedura prevista dalla normativa e dagli atti richiamati al precedente punto.

ARTICOLO 3 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

In caso di varianti in corso d'opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'affidatario ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

- soggetto nominato quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: sig.....;
- soggetto/i nominato/i quale collaboratore: sig

L'affidatario si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'INCARICO

Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e terminano con l'emissione del certificato di collaudo delle Opere.

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Direttore Lavori o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

ARTICOLO 6 - COMPENSO

L'importo complessivo delle prestazioni professionali, di cui all'art. 2, è stabilito in €.....(Euro), oltre gli oneri previdenziali e fiscali.

L'importo dell'incarico rimarrà fisso ed invariabile; il professionista non potrà chiedere maggiori compensi per tutte le eventuali modifiche non sostanziali, richieste a giudizio insindacabile dall'Amministrazione. Le competenze professionali di cui al precedente comma si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori raccolta dati, trasferte, sopralluoghi, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'incarico affidato, nonché delle prestazioni di cui all'Offerta tecnica di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Il compenso effettivamente corrisposto sarà computato, in virtù anche dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei lavori a seguito di eventuali perizie di varianti e suppletive, a consuntivo e ricalcolato con il nuovo importo totale dei lavori, sulla base della vigente tariffa professionale depurata dello sconto offerto in sede di gara.

ARTICOLO 7 - PAGAMENTI

Il compenso viene corrisposto con le seguenti modalità:

90% dell'ammontare complessivo rapportato all'avanzamento dei Lavori, e contestualizzato in sede di emissione dei SAL;

- 10% a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo.

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato, con riguardo al quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, le persone delegate ad operare sono:....., codice fiscale

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti al Professionista gli interessi da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile. Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Siracusa.

(Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese) Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti

il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppate nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "prò quota" delle attività effettivamente prestate. Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, allegato al presente contratto. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

ARTICOLO 8 - RITARDI E PENALI

In caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni professionali di cui all'art. 2 nel corso dell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo da trattarsi in occasione del successivo pagamento e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10 % dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

ARTICOLO 9 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Il Professionista non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dal Comune.

ARTICOLO 10- SUBAPPALTO

Il Professionista non può avvalersi del subappalto.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE

L'affidatario dovrà essere in possesso di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale di cui al D.P.R. 137/2012- 14/08/2012- a garanzia dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresa la stazione appaltante, con un massimale annuo non inferiore ad € 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 24,

comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016. All'affidatario è richiesta ai fini della sottoscrizione del contratto, la costituzione di una garanzia denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del D.lg.vo 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lg.vo 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 12 - RECESSO E RISOLUZIONE

Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Direttore Lavori esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. o equivalente, con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 7 e alla normativa vigente;
- c) per un numero, superiore a 15, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.
- d) per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

Il Contratto potrà altresì essere risolto nei casi di cui all'art. 8 penali.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 il Professionista dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. Il contratto di cottimo può essere risolto in attuazione dell'articolo 1456 c.c. laddove la Stazione Appaltante riterrà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il professionista dichiara inoltre che ogni eventuale subcontratto inerente il rapporto negoziale con l'Ente conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ARTICOLO 14 - NORME SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E ANTICORRUZIONE

Il professionista dichiara di aver preso visione del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lentini" approvato con Del. di Giunta Comunale n. 53 del 26/03/2018 e di accettare i contenuti degli stessi.

Il professionista ed i costituenti il gruppo di lavoro dichiarano, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, che non sono stati assunti e non hanno svolto incarichi presso la dipendenza del Comune di Lentini cessati dal servizio.

Il contraente affidatario si impegna nel corso dei lavori a rispettare le clausole del protocollo di legalità del 12/07/2005 di cui alla circolare dell'ex Ass.to Reg. LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 e a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.; La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Nei casi di cui ai precedenti punti l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine

la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

ARTICOLO 15 - INCOMPATIBILITA'

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse (art. 42, comma 4, del Codice) e fermo restando quanto previsto dall'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria;
- b) il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

ARTICOLO 16 - INADEMPIENZE E REVOCA

E' fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica da parte dell'Amministrazione purché per attività inerenti l'incarico affidato.

Qualora il Professionista incaricato non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico. Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno imputabile all'aggiudicatario inadempiente.

Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

ARTICOLO 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Siracusa.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E ONERI

Imposte, bolli e tasse conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Professionista incaricato. Sono a carico del Comune l'IVA, ed i contributi della cassa professionale ed integrativi. Si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad IVA, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti.

E io Segretario ho ricevuto quest'atto redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, su facciate a video — (—) intere e righe — (—) fin qui, da me reso noto mediante lettura fattane alle parti le quali, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e rinunciano, altresì, alla lettura dei documenti infra richiamati e dati per ritrascritti per averne già prima d'ora presa buona e completa conoscenza.

A conferma le parti lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del D.lg.vo 82/2005, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Per l'Amministrazione

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA LL.PP.

.....

L'affidatario

.....

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa



Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 204 del 20 NOV. 2019

Registro Generale N. 1125 del - 6 DIC. 2019

CITTA' DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B

Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alfio.

Servizio di Direzione dei Lavori

SCHEMA DI CONTRATTO

E

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno (.....), oggi ... del mese diin Lentini (SR) nella sede municipale, avanti a me Dott.ssa _____ Segretario Generale del Comune di Lentini, in tale veste autorizzato per legge a rogare gli atti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000,

sono presenti i Signori:

- , nato ail..... , il quale interviene ed agisce nel presente atto, esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune (P. IVA 00183900893) medesimo presso la cui sede, per carica rivestita, risulta domiciliato in esecuzione del mandato conferito con decreto del Sindaco n. che nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità, anche "Stazione Appaltante", nella sua qualità di Coordinatore del 3° Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Lavori Pubblici;

- , nato a , il in qualità di legale rappresentante della società di ingegneria avente sede Legale a , Via n....., e sede operativa a Via....., iscritto all'Ordine degli della Provincia dial n°....., codice fiscale Partita I.V.A. n° , che interviene in questo atto in qualità di Professionista, che nel contesto del presente atto verrà chiamato, per brevità, Professionista. I suddetti Signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale



PREMETTONO

- che con determinazione n del è stato affidato a

Il servizio di Direzione dei Lavori per quanto attinente la realizzazione dell'intervento denominato : " Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alfio ",

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi, di cui al presente servizio, in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto contrattuale si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Lentini affida a Via..... n , e sede operativa a..... Viail servizio di cui al successivo articolo 2;

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO

La prestazione professionale riguarda servizio di cui all'articolo 24 del D. Lg. vo 50/2016, consistente nella Direzione dei Lavori, per quanto attinente la realizzazione dell'intervento denominato **Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant'Alfio** . Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Direttore Lavori, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile.

Il Professionista si obbliga altresì a svolgere dette attività in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui in premessa e all'Offerta tecnica, e come disciplinato nell'allegato 1, che è da intendersi parte integrante del presente disciplinare di incarico.

2.1 A titolo esemplificativo l'attività di Direzione Lavori, misurazione e contabilità e di assistenza al collaudo in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui in premessa ed all'Offerta tecnica, dovrà comprendere:

- a) la direzione di tutti i lavori assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato;
- b) la direzione di tutte le opere in diretta amministrazione (risoluzione delle interferenze) assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola d'arte;
- c) il coordinamento e la supervisione delle figure professionali componenti l'ufficio di Direzione dei Lavori.

- d) assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del soggetto incaricato, a sua discrezione anche con tecnico nominato e remunerato dal soggetto incaricato stesso senza per questo richiedere un ulteriore compenso oltre a quello previsto nell'offerta;
- e) la contabilità dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in contraddittorio con l'impresa, disegni di contabilità, stesura del "Libretto delle misure", del "Giornale dei Lavori", " Registro di contabilità" e del "Sommario del Registro di contabilità"; "Stati di avanzamento lavori", "Certificati di pagamento". La contabilità sarà eseguita con programmi informatici compatibili con la dotazione del Committente e sarà consegnata anche su supporto informatico;
- f) la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante e/o ordini di servizio; il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e/o dei manuali d'uso e manutenzione;
- g) i rapporti con l'Ufficio Tecnico Comunale, con la Parrocchia e con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa;
- h) aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- i) relazioni riservate sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori in corso d'opera;
- j) conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziale e Assicurativi;
- k) relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori;
- l) assistenza al collaudo e consegna degli atti finali contabili al Committente;
- m) mantenimento di frequenti contatti con il Committente per il corretto svolgimento delle pratiche, mediante apposite riunioni con il Responsabile del procedimento, convocate, di norma, con cadenza settimanale e, comunque, ogni qualvolta di presenti la necessità, a giudizio del Responsabile del procedimento.
- n) garanzia della presenza giornaliera, durante l'operatività del cantiere, di una figura componente l'ufficio di Direzione Lavori, in particolare garantire la presenza di un Direttore operativo ovvero di un suo delegato di qualificata esperienza.
- o) presentazione di periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.

La trasmissione di dette relazioni (relazione mensile sull'andamento tecnico - economico dei lavori) dovrà avvenire sia mensilmente, sia in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori e comunque in caso di problematiche o esigenze specifiche, con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi. Dovrà avere al suo interno valutazioni e considerazioni, in particolare, sull'avanzamento del cantiere, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tale relazione mensile dovrà altresì contenere:

- l'avanzamento del cantiere espresso in percentuale e calcolato esclusivamente su lavorazioni terminate di cui al programma operativo lavori;
- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nell'offerta della Ditta;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
- in riferimento alle verifiche relative ai subappaltatori:
 - verifica della pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto;
 - verifica della corrispondenza tra le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto e le lavorazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta;
 - verifica che i lavori oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile;
 - verifica che l'appaltatore pratici, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
 - verifica che l'appaltatore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltateci senza alcun ribasso;
- trasmissione al Comune di parere motivato relativamente alla pertinenza e congruenza della richiesta di autorizzazione all'affidamento di lavorazioni in subappalto.

Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il Responsabile del Procedimento e nel rispetto di quanto disciplinato nell'allegato 1 e delle disposizioni di cui al DPR 207/2010 per quanto applicabile.

Il Professionista ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi.

2.2 Risulta compreso nell'incarico di cui al precedente comma:

- a) la formulazione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e/o delle riserve iscritte dall'Impresa esecutrice con riferimento alle misure di sicurezza o tematiche comunque a queste ultime connesse;
- b) la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richieste del Committente, di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate nell'esecuzione dei lavori;
- c) gli incontri periodici in cantiere o presso l'ufficio della Direzione lavori che il Responsabile dei lavori o la Commissione di collaudo possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali e comunque con una periodicità non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi;

- d) l'assistenza, per quanto di competenza, al Committente nella redazione degli elaborati per le pratiche da presentare agli Enti competenti, ai fini dell'ottenimento delle approvazioni e autorizzazioni previste dalla normativa, e all'espletamento di tutte le incombenze connesse all'acquisizione dei pareri necessari presso le competenti autorità;
- e) l'assistenza nella raccolta della documentazione tecnica (schede materiali, schede tecniche, ecc..) propedeutica alla emissione del certificato di collaudo;
- f) l'assistenza nella redazione e nella raccolta di tutti gli elaborati "AS BUILT" da allegare al progetto esecutivo e trasmettere alla Stazione Appaltante, quale integrazione al fascicolo del piano di manutenzione dell'opera realizzata.
- g) trasmissione giornaliera entro le ore 18:00 dell'elenco delle ditte presenti in cantiere, dei mezzi operatori, di qualunque automezzo e di tutte le maestranze aventi accesso al cantiere mediante appositi modelli Excel dallo stesso predisposti ed approvati dal Committente;
- h) trasmissione con cadenza settimanale dei vettori che per conto dei fornitori dell'appaltatore, o del subappaltatore, o del sub-contraente accedono al cantiere;
- i) trasmissione al Responsabile del Procedimento, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dalla richiesta di quest'ultimo di tutti i dati di sua competenza, necessari alla compilazione delle schede relative agli adempimenti correlati all'attività dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, nonché trasmissione, al momento dell'emissione del SAL, di tutti i dati di sua competenza, necessari per la richiesta presso lo sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di Regolarità contributiva delle imprese presenti in cantiere;

ARTICOLO 3 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'affidatario ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

- soggetto nominato quale Direttore Lavori: sig
- soggetto/i nominato/i quale Direttore operativo, per le opere Edili e relative opere connesse: sig.

L'affidatario si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'INCARICO

Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e terminano con l'emissione del certificato di collaudo delle Opere.

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Direttore Lavori o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

ARTICOLO 6 - COMPENSO

L'importo complessivo delle prestazioni professionali, di cui all'art. 2, è stabilito in €..... (Euro), oltre gli oneri previdenziali e fiscali.

L'importo dell'incarico rimarrà fisso ed invariabile; il professionista non potrà chiedere maggiori compensi per tutte le eventuali modifiche non sostanziali, richieste a giudizio insindacabile dall'Amministrazione. Le competenze professionali di cui al precedente comma si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori raccolta dati, trasferte, sopralluoghi, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'incarico affidato, nonché delle prestazioni di cui all'Offerta tecnica di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Il compenso effettivamente corrisposto sarà computato, in virtù anche dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei lavori a seguito di eventuali perizie di varianti e suppletive, a consuntivo e ricalcolato con il nuovo importo totale dei lavori, sulla base della vigente tariffa professionale depurata dello sconto offerto in sede di gara.

ARTICOLO 7 - PAGAMENTI

Il compenso viene corrisposto con le seguenti modalità:

- 90% dell'ammontare complessivo rapportato all'avanzamento dei Lavori, e contestualizzato in sede di emissione dei SAL;
- 10% a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo.

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato, con riguardo al quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, le persone delegate ad operare sono:

....., codice fiscale.....;

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti al Professionista gli interessi da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile. Le patti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Siracusa.

(Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese) Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppate nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "prò quota" delle attività effettivamente prestate. Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, allegato al presente contratto. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

ARTICOLO 8 - RITARDI E PENALI

In caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni professionali di cui all'art. 2 nel corso dell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo da trattenersi in occasione del successivo pagamento e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10 % dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

ARTICOLO 9 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Il Professionista non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dal Comune.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

Il Professionista non può avvalersi del subappalto.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE

L'affidatario dovrà essere in possesso di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale di cui al D.P.R. 137/2012 - 14/08/2012- a garanzia dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresa la stazione appaltante, con un massimale annuo non inferiore ad € 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016. All'affidatario è richiesta ai fini della sottoscrizione del contratto, la costituzione di una garanzia denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 12 - RECESSO E RISOLUZIONE

Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Direttore Lavori esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. o equivalente, con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;

- b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 7 e alla normativa vigente;
- c) per un numero, superiore a 15, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.
- d) per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

Il Contratto potrà altresì essere risolto nei casi di cui all'art. 8 penali.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 il Professionista dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. Il contratto di cottimo può essere risolto in attuazione dell'articolo 1456 c.c. laddove la Stazione Appaltante riterrà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorché le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane S p A. il professionista dichiara inoltre che ogni eventuale subcontratto inerente il rapporto negoziale con l'Ente conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ARTICOLO 14 - NORME SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E ANTICORRUZIONE

Il professionista dichiara di aver preso visione del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lentini" approvato con Del. di Giunta Comunale n. 53 del 26/03/2018 e di accettare i contenuti degli stessi.

Il professionista ed i costituenti il gruppo di lavoro dichiarano, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, che non sono stati assunti e non hanno svolto incarichi presso la dipendenza del Comune di Lentini cessati dal servizio.

Il contraente affidatario si impegna nel corso dei lavori a rispettare le clausole del protocollo di legalità del 12/07/2005 di cui alla circolare dell'ex Ass.to Reg. LL.PP. n. 593 del 31/01/2006

e si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.; La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Nei casi di cui ai precedenti punti l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

ARTICOLO 15 - INCOMPATIBILITA'

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse (art. 42, comma 4, del Codice) e fermo restando quanto previsto dall'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria;
- b) il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

ARTICOLO 16 - INADEMPIENZE E REVOCA

E' fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica da parte dell'Amministrazione purché per attività inerenti l'incarico affidato.

Qualora il Professionista incaricato non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo di raccomandata A.R.

o P.E.C., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico. Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione,

o la sua parte rimanente, in danno imputabile all'aggiudicatario inadempiente. Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

ARTICOLO 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Siracusa.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E ONERI

Imposte, bolli e tasse conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Professionista incaricato. Sono a carico del Comune l'IVA, ed i contributi della cassa professionale ed integrativi. Si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad IVA, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti.

E io Segretario ho ricevuto quest'atto redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, su facciate a video (.....) intere e righe (.....) fin qui, da me reso noto mediante lettura fattane alle parti le quali, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e rinunciano, altresì, alla lettura dei documenti infra richiamati e dati per ritrascritti per averne già prima d'ora presa buona e completa conoscenza.

A conferma le parti lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del D.lg.vo 82/2005, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.



Per l'Amministrazione
IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA LL.PP.

.....

L'affidatario

.....

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale
IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa _____



CITTA' DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato1

RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B

Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alfio.

Servizio di Direzione dei Lavori

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Il presente documento è redatto ai fini di individuare le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto di appalto, nelle more della definizione delle Linee Guida o atto equivalente da parte dell'ANAC.

PROFILI GENERALI

1. Rapporti con altre figure

1.1 L'esecuzione del contratto è diretta dal Rup, e suoi eventuali collaboratori, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del Direttore dei Lavori, oltre che di altri soggetti (coordinatore in materia di salute e di sicurezza previsto dal d.lgs. 81/2008, collaudatore/commissione di collaudo).

1.1.1 Il Direttore dei Lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup e dai suoi collaboratori, opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. A tal fine, il Direttore dei Lavori:

- a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;
- b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice;



R.U.P.
Vito RUSSO

c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

1.1.2 Nel caso in cui il Rup impartisca un ordine di servizio che secondo il Direttore dei Lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso Direttore dei Lavori deve comunicare per iscritto al responsabile del procedimento le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma la propria posizione il Direttore dei Lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

1.2 Laddove l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sia stato affidato o svolto da un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il Direttore dei Lavori.

1.3 Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 101, comma 1 del Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1655 c.c., secondo il quale il contratto d'appalto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell'impresa affidataria.

FUNZIONI

2. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

2.1 Il Direttore dei Lavori impartisce all'impresa affidatari a le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Rup e all'impresa affidataria, nonché annotati nel giornale dei lavori

2.1.1 Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza

2.1.2 La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Rup, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire

mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall'impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC

2.2 Il Direttore dei Lavori redige:

a) il processo verbale di accertamento di fatti (di rilevanza particolare quelli relativi alla consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori) o di esperimento di prove, da annotare nel giornale dei lavori:

b) le relazioni per il Rup (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, le relazioni riservate redatte a seguito dell'iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell'appaltatore, di cui al combinato disposto dell'art. 205, comma 3 e dell'art. 206 del Codice).

2.3 Il Direttore dei Lavori è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato di ultimazione dei lavori, inviato al Rup, che ne rilascia copia conforme all'impresa affidataria, ed il certificato di regolare esecuzione, che deve essere confermato dal Rup, nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria.

3. Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori

3.1 I direttori operativi e gli ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone l'attività. In particolare, i direttori operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell'art. 101 e gli ispettori di cantiere le funzioni individuate al comma 5 del predetto articolo.

3.2 Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione, per cui è tenuto a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

3.3 Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176,

comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

4. Funzioni e compiti nella fase preliminare

4.1 La consegna lavori

4.1.1 Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale d'appalto, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori. Il capitolato speciale disciplina altresì le conseguenze derivanti dalla sospensione della consegna o dalla ritardata consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori oppure della stazione appaltante, inclusa l'ipotesi di recesso dell'impresa affidataria, quantificando compensi o indennizzi a favore della stessa.

4.1.2 Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

4.1.3 Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza nei casi indicati all'art. 32, comma 8, del Codice e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di

progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al Rup.

4.1.4 Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuovo impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

5. Funzioni e compiti in fase di esecuzione

5.1 Accettazione materiali

5.1.1 Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

5.1.2 Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

5.1.3 Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.

5.1.4 Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

5.2 Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore

5.2.1 Il Direttore dei Lavori:

- a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- b) effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento (art. 31, comma 12, del Codice);
- c) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

5.2.2 Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice;

e) provvede alla segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

5.2.3 In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'impresa affidataria. il Direttore dei Lavori coadiuva il Rup nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 89, comma 9, del Codice.

5.2.4 Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice;

b) in caso di risoluzione contrattuale, cura - su richiesta del Rup - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

c) verifica che l'impresa affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. a) del Codice;

d) determina in contraddittorio con l'impresa affidataria i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui al par. 5.3.1.6 del presente capitolato;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte al par. 5.5 del presente capitolato;

f) redige processo verbale alla presenza dell'impresa affidataria dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori:

5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

g) dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell'art. 205, comma 1, del Codice e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

5.3 Gestione delle varianti e delle riserve

5.3.1 Modifiche e Varianti contrattuali

5.3.1.1 Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il Rup dipende. Il

Direttore dei Lavori fornisce al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Con riferimento ai casi indicati dall'art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del Rup della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

5.3.1.2 Il Direttore dei Lavori propone al Rup le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice. Il Direttore dei Lavori sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

5.3.1.3 In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

5.3.1.4 Nel caso di cui all'art. 106, comma 12 del Codice, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.

5.3.1.5 Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall'art. 106 del Codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il Rup deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al

ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.

5.3.1.6 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 7, del Codice, ove esistenti;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

5.3.1.7 Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al Rup.

5.3.2 Riserve

5.3.2.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 207 del Codice, il Direttore dei Lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Rup comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In

quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

5.3.2.2 Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone con relazione trasmessa formalmente al Rup, le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5.3.2.3 Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

5.3.2.4 Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le

sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5.4 Sospensione del rapporto contrattuale

5.4.1 Il Direttore dei Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il Direttore dei Lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al Rup per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice. Nei casi di cui all'art. 108, comma 3, del Codice il Direttore dei Lavori assegna un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5.4.2 L'impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto. Nei casi di cui all'art. 107 del Codice il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al Rup entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all'art. 107 del Codice.

5.4.2.1 Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall'art. 107, comma 2, del Codice.

5.4.2.2 Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al Rup affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa

dei lavori effettuata dal Rup, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Rup. Nel caso in cui l'impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il Rup non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa affidataria può diffidare il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5.5 Gestione dei sinistri

5.5.1 Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

5.5.2 L'impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

6. Funzioni e compiti al termine dei lavori.

6.1 Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'art. 102, comma 9, lett. b) del Codice.

6.2 Il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori - effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

6.3 In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:

a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

7. Controllo amministrativo contabile

7.1 Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

7.2 Ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'impresa affidataria contenuta nella

documentazione di gara e nel contratto di appalto, il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del Rup;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) promuovere senza ritardo al Rup gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'impresa affidataria e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a) **il giornale dei lavori** in cui sono annotati in ciascun giorno:
 - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni,
 - il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,
 - l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori,
 - l'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
 - l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi.
 - gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Rup e del Direttore dei Lavori,
 - le relazioni indirizzate al Rup,
 - i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
 - le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
 - le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le

avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa affidataria che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore. Il registro è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Il Direttore dei Lavori propone al Rup in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il Direttore

dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal Rup è annotato nel registro di contabilità.

e) il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria. All'atto della firma l'impresa affidataria non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice. Se l'impresa affidataria non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'impresa affidataria il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Al conto finale il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:

1. i verbali di consegna dei lavori;
2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
5. gli ordini di servizio impartiti;

6. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

8. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;

9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

10. le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice;

11. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);

12. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

7.3 La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal Rup, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, nello periodo strettamente necessario all'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore.

7.4 Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

dal 6 DIC 2019 al 21 DIC 2019

col n. 2332 del Reg. pubblicazioni.

Lentini, _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

!! dal 6 DIC 2019
!! al 21 DIC 2019

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti reclami.

!! dalla Residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO GENERALE



E' copia conforme al suo originale

per la pubblicazione.

Lentini, 6 DIC 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Gabriella Buccheri*)